

(N. 781)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(MEDICI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1954

Concorso dello Stato nella spesa di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1954-55.

ONOREVOLI SENATORI. — Nello scorso anno, il grave disagio cui la pesantezza del mercato degli oli commestibili esponeva l'economia agricola del Mezzogiorno, e la giustificata preoccupazione che con la nuova produzione potesse determinarsi una ulteriore caduta dei prezzi, consigliarono interventi intesi a sostenere il mercato dell'olio d'oliva.

Perciò, con la legge 10 dicembre 1953, n. 902, venne disposto un concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva, ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste fu autorizzato a fissare, con proprio decreto, le modalità regolatrici dell'ammasso stesso.

Tale provvedimento, che prevedeva il concorso statale nella misura di lire 1.500 per

ogni quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di 600.000 quintali, unitamente ad altri interventi, quali la regolamentazione dell'immissione al consumo dell'olio di semi di proprietà dello Stato e l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli da grassi animali destinati all'alimentazione, hanno assolto la loro funzione, mantenendo i prezzi entro limiti sufficientemente remunerativi per i produttori.

Alla vigilia del nuovo raccolto si presenta una situazione analoga, per cui si ritiene indispensabile mantenere l'istituto dell'ammasso, che sottrae gli agricoltori, pressati dal bisogno di denaro liquido, alla necessità di vendere subito il raccolto, provocando, col repentino aumento dell'offerta, una grave diminu-

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione del prezzo. Ed è opportuno notare che, come l'esperienza ha già ampiamente dimostrato, questa flessione del prezzo all'ingrosso, dannosissima per l'economia delle aziende agricole — site in maggior parte nell'Italia centrale e meridionale — non si convertirebbe in alcun vantaggio per i consumatori.

Per tali motivi è stato predisposto l'unito

provvedimento legislativo, che, ripetendo le norme della precedente legge 10 dicembre 1953, n. 902, dispone il concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1954-55, nella stessa misura di lire 1.500 per quintale e per un quantitativo massimo ugualmente limitato a 600.000 quintali.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1954-55 ed a fissarne le relative modalità.

## Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre nelle spese di gestione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura fissa di lire 1.500 per ogni quin-

tale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di 600.000 quintali.

## Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 900 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota del provento dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli, istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 617.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.